

Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

Il 1° agosto 2008 sono entrate in vigore le modifiche del Codice penale svizzero (CP)¹ tese a concretare l' articolo 123a della Costituzione federale (Cost.)² sull' internamento a vita di criminali sessuali o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia. Secondo l' articolo 64c capoverso 1 CP, la competente autorità di esecuzione delle pene esamina, d' ufficio o su richiesta, se sono date nuove conoscenze scientifiche che consentono di dimostrare che il criminale può essere curato in modo tale da non costituire più un pericolo per la collettività. La competente autorità di esecuzione delle pene decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (qui appresso: commissione peritale). La valutazione centralizzata presso una commissione federale intende garantire un' attuazione uniforme del diritto penale sull' internamento a vita.

Dal 26 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 il DFGP ha svolto, presso i Cantoni e le cerchie interessate, un' indagine conoscitiva sull' avamprogetto di ordinanza sulla commissione peritale. Molti dei pareri pervenuti si sono espressi in particolare in merito alla composizione della commissione peritale, al diritto di essere sentiti e alla protezione giuridica³.

2. Livello normativo e forma

L' articolo 387 capoverso 1^{bis} CP incarica il Consiglio federale di emanare un' ordinanza che disciplini la nomina dei membri della Commissione e la loro retribuzione, nonché la procedura e l' organizzazione interna.

3. Qualifica legale della commissione peritale e condizioni giuridiche generali

Il Codice penale prevede la costituzione di una commissione peritale e il suo disciplinamento in un' ordinanza⁴. La commissione peritale va istituita sotto forma di commissione extraparlamentare secondo gli articoli 57a e seguenti (in particolare art. 57b lett. a e c) della legge sull' organizzazione del Governo e dell' Amministrazione (LOGA)⁵. Poiché non ha poteri decisionali e svolge soltanto funzioni consultive e preparatorie, la commissione peritale è concepita come com-

1 RS 311.0.

2 RS 101.

3 La documentazione relativa all' indagine conoscitiva è reperibile all' indirizzo <http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-10-29.html>. Il riassunto dei risultati dell' indagine conoscitiva è reperibile all' indirizzo http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte/lebenslange_verwahrung.html.

4 Cfr. n. 1 e 2.

5 RS 172.010.

missione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)⁶. I destinatari dei rapporti della commissione peritale sono le autorità cantonali di esecuzione delle pene. Pertanto tali rapporti non sono direttamente impugnabili; sono invece impugnabili dinanzi a un tribunale cantonale e conformemente al diritto cantonale le decisioni delle autorità di esecuzione delle pene secondo l'articolo 64c capoversi 1 e 2 CO, che si fondano sui rapporti della commissione peritale⁷. L'assenza di protezione giuridica in relazione ai rapporti si evince dalla natura consultiva della commissione peritale e pertanto non è necessario un pertinente disciplinamento nella presente ordinanza.

4. Osservazioni generali sulle commissioni extraparlamentari

Le commissioni extraparlamentari sono istituite dal Consiglio federale e di norma non contano più di 15 membri. Tenuto conto dei loro compiti, le commissioni devono rappresentare in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi di età e i gruppi d'interesse. I membri e il presidente sono nominati dal Consiglio federale per quattro anni (art. 57c e 57e LOGA). La durata della funzione è limitata a 12 anni. In singoli casi motivati, il Consiglio federale può prolungarla sino a 16 anni al massimo (art. 8i OLOGA). I membri delle commissioni indicano le loro relazioni d'interesse prima della loro nomina (art. 57f LOGA e art. 8f OLOGA).

5. Struttura e contenuto dell'ordinanza

Il Consiglio federale ha illustrato per grandi linee i compiti, il funzionamento e la composizione della commissione peritale nel messaggio concernente l'attuazione dell'articolo 123a Cost. relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi⁸. Il presente avamprogetto di ordinanza concreta le disposizioni in materia e le prescrizioni contenute nella LOGA e nell'OLOGA.

5.1 Sezione 1: Statuto e compiti

Articolo 1 Statuto

L'articolo 1 disciplina lo statuto della commissione peritale, che è concepita come commissione consultiva. In quanto tale ha esclusivamente funzione consultiva e non ha pertanto la competenza di regolare rapporti giuridici mediante decisione. La funzione consultiva si evince dall'articolo 64c capoverso 1 CP che prevede una chiara distinzione del ruolo della competente autorità cantonale di esecuzione delle

⁶ RS 172.010.1.

⁷ Cfr. messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero nella sua versione del 13 dic. 2002 (Attuazione dell'art. 123a della Costituzione federale relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), FF 2006 807, pag. 822 (qui appresso: messaggio sull'attuazione).

⁸ Messaggio sull'attuazione, pag. 822.

pene e quello della commissione peritale⁹. Sotto il profilo amministrativo la commissione peritale è integrata nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). L' articolo 8 dell' ordinanza sull' organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia¹⁰ è adeguato di conseguenza (cfr. art. 16 n. 2 dell' ordinanza sulla commissione peritale). La commissione peritale espleta le proprie funzioni in piena autonomia e quindi non opera su istruzione. I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

Articolo 2 Compiti

La commissione peritale non può intervenire di propria iniziativa. L' incarico di valutazione le è conferito dalla competente autorità cantonale di esecuzione delle pene, che agisce su richiesta della persona internata a vita o d' ufficio. Fondandosi sul rapporto della commissione peritale, l' autorità cantonale di esecuzione delle pene decide se sottoporre il criminale a una terapia. La decisione dell' autorità cantonale è impugnabile conformemente al diritto cantonale applicabile. Tale impugnazione può contestare anche il rapporto della commissione peritale.

Articolo 2 lettera a

Il compito principale della commissione peritale consiste nell' esaminare, su mandato delle autorità cantonali di esecuzione delle pene, se sono date nuove conoscenze scientifiche in merito all' idoneità del criminale a sostenere una terapia ai sensi dell' articolo 64c capoverso 1 CP. Nel messaggio sull' attuazione dell' articolo 123a Cost. il Consiglio federale osserva quanto segue: «La questione dell' esistenza di nuove conoscenze scientifiche non va disgiunta da quella della loro applicabilità al caso concreto. Entrambi gli aspetti dovrebbero pertanto essere di competenza della commissione peritale federale. In tal modo si eviterebbero eventuali doppioni con la perizia psichiatrica successiva»¹¹.

Questa ripartizione delle competenze è sensata: la valutazione dell' idoneità terapeutica, chiesta da una persona internata a vita ad esempio cinque anni dopo l' ultima perizia sul suo stato di salute, non solo non avrebbe alcuna relazione con la prassi, ma si fonderebbe addirittura su una base incerta – poiché senza anamnesi – se la commissione peritale non potesse prima sincerarsi delle attuali condizioni di salute della persona in questione. Non ha pertanto senso procedere alla valutazione dell' idoneità alla terapia in assenza delle pertinenti basi. Bastano d' altronde i motivi inerenti all' obbligo di diligenza dei medici (o dei periti) a giustificare la necessità di tenere conto dell' attuale stato di salute della persona internata. Inoltre il rapporto potrà fungere da base per l' eventuale esame futuro del successo terapeutico ai sensi dell' articolo 64c capoverso 3 CP.

Per questi casi l' obbligo di esaminare lo stato di salute risulta anche dal diritto internazionale, dato che secondo l' articolo 5 numero 4 della Convenzione del

⁹ Cfr. anche il messaggio sull' attuazione, pag. 822.

¹⁰ RS 172.213.1.

¹¹ Messaggio sull' attuazione, pag. 822.

4 novembre 1950¹² per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ogni persona privata della libertà ha diritto di rivolgersi, a intervalli regolari, a un tribunale affinché questi decida se sussista ancora la situazione che ha dato adito alla carcerazione. Occorre verificare a intervalli regolari la legalità dell'arresto¹³. Tuttavia la commissione peritale stessa non deve esaminare lo stato di salute in ogni caso. Infatti, se ritiene che esso sia sufficientemente illustrato in una perizia recente, può rinunciare e valutare direttamente l' idoneità alla terapia fondandosi sugli atti.

In occasione della valutazione dell' idoneità alla terapia, la commissione peritale si esprime in maniera generale anche in merito alla questione se «un determinato approccio terapeutico abbia buone probabilità di ridurre il rischio di commissione di reati gravi»¹⁴.

Per la questione di cosa vada inteso per «nuove conoscenze scientifiche sull' idoneità alla terapia» si vedano le spiegazioni nel messaggio concernente l' iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia»¹⁵ e il messaggio sull' attuazione¹⁶.

Articolo 2 lettere b-d

La commissione peritale redige annualmente un rapporto sulla propria attività all' attenzione del DFGP (art. 2 lett. b).

Le commissioni extraparlamentari rientrano nel campo d' applicazione della legge federale del 17 dicembre 2004¹⁷ sul principio di trasparenza dell' amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras). Nell' ambito del suo mandato, la commissione peritale ha il compito di informare il pubblico. Essa informa il pubblico sulle proprie attività e su eventuali nuove conoscenze scientifiche e ulteriori necessità di ricerca (art. 2 lett. c). Quando informa il pubblico, la Commissione deve badare a che non sia possibile trarne indicazioni su singoli procedimenti o su nomi di persone. Sarebbe ad esempio problematico se la commissione peritale informasse il pubblico su un singolo caso e contemporaneamente alle relative notizie nei mass media. La commissione peritale decide autonomamente sulla frequenza e la portata dell' informazione.

Fondandosi sulla sua attività pratica e la sua esperienza, la commissione peritale sostiene, nell' ambito di procedure di consultazione, le autorità competenti con proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi in materia di internamento a vita (art. 2 lett. d).

¹² RS 0.101.

¹³ Sugli aspetti di diritto internazionale della valutazione dell' idoneità alla terapia di criminali internati a vita si veda il messaggio concernente l' iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia», FF 2001 3063, pag. 3086 seg. (qui appresso: messaggio sull' iniziativa popolare).

¹⁴ Messaggio sull' attuazione, pag. 823.

¹⁵ Messaggio sull' iniziativa popolare, pag. 3081 seg. e 3087.

¹⁶ Messaggio sull' attuazione, 823 seg.

¹⁷ RS 152.3

5.2 Sezione 2: Composizione e nomina

Articolo 3 Composizione

Articolo 3 capoverso 1

La Svizzera non dispone di un numero illimitato di specialisti idonei come membri della commissione peritale. L'appartenenza a una commissione cantonale (o di un concordato cantonale) per la valutazione della pericolosità di criminali non esclude la possibilità di essere eletti nella commissione peritale, anche se in singoli casi può costituire un motivo di ricasazione¹⁸. Secondo l'articolo 57f LOGA l'appartenenza a una siffatta commissione deve essere resa pubblica poiché costituisce una relazione d'interesse. Visto il numero limitato di specialisti disponibili in Svizzera, possono nominati nella commissione peritale anche esperti stranieri riconosciuti. Tale possibilità si fonda sull'articolo 57e LOGA in combinazione con l'articolo 8b OLOGA.

Nel caso delle commissioni chiamate a valutare questioni inerenti alla pericolosità e all' idoneità alla terapia di criminali, la ricasazione costituisce un notevole problema pratico. Nel messaggio sull'attuazione dell'articolo 123a Cost., il Consiglio federale aveva proposto una commissione peritale comprendente dai cinque ai sette membri¹⁹. Poiché la commissione peritale non è incaricata soltanto di valutare le nuove conoscenze scientifiche, bensì anche di applicarle ai casi concreti, è presumibile che al momento della valutazione dell' idoneità alla terapia di una persona internata a vita molti specialisti si siano già occupati in precedenza di tale persona. Poiché i criminali pericolosi sono già stati sottoposti a perizia (p. es. per l'esame dell'imputabilità o per l'ordine di misure) e probabilmente curati da diversi esperti (in particolare in caso di autori recidivi), si pone il problema della parzialità e di conseguenza della ricasazione. La commissione peritale deve pertanto essere composta da un numero sufficiente di specialisti, poiché altrimenti in singoli casi potrebbe trovarsi nell'impossibilità di agire e di decidere. Se la Commissione è composta di dieci membri, sarebbe possibile costituire un comitato²⁰ per la valutazione di un caso concreto, anche se la metà dei membri fosse tenuta a ricusarsi. Nella piccola Svizzera la ricasazione della metà dei membri non è un'ipotesi inverosimile. Pertanto, in deroga a quanto previsto originariamente, la commissione peritale deve essere composta di dieci membri.

Articolo 3 capoverso 2

La commissione peritale deve avere un orientamento puramente scientifico²¹. I suoi membri devono quindi disporre delle necessarie competenze nel settore della psichiatria forense o in quello terapeutico oppure essere attivi nella ricerca scientifica. Possono aver ottenuto tali competenze attraverso una lunga esperienza o in cicli di

¹⁸ Per maggiori dettagli sui motivi di ricasazione cfr. il commento all'art. 8.

¹⁹ Messaggio sull'attuazione, pag. 823.

²⁰ Cfr. art. 7.

²¹ Messaggio sull'attuazione, pag. 906.

studi specialistici. Tali offerte di formazione sono relativamente nuovi e vengono offerti soltanto da pochi anni²².

In sede di indagine consultiva, vari partecipanti hanno chiesto una composizione interdisciplinare della Commissione federale, proponendo di includervi anche esperti dell'esecuzione delle pene, criminologi, giuristi, ecc. Tale interdisciplinarietà si orienta tuttavia ai compiti delle commissioni di cui all'articolo 62*d* capoverso 2 CP che giudicano la pericolosità pubblica di una persona. Essa non tiene adeguatamente conto del mandato della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. Il compito di quest'ultima è infatti quello di valutare le nuove conoscenze scientifiche sull'idoneità alla terapia di un determinato quadro clinico; essa deve in altre parole limitarsi a una prognosi medica e terapeutica (art. 64*c* cpv. 1 CP), mentre le commissioni succitate giudicano soprattutto la pericolosità di una persona. Fondandosi sul rapporto della commissione peritale, l'autorità cantonale di esecuzione delle pene decide se alla persona internata a vita può essere offerta una terapia poiché quest'ultima permette di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività (art. 64*c* cpv. 2 CP). La valutazione dell'attuabilità del trattamento in un istituto chiuso e la prognosi legale va quindi effettuata dalle autorità cantonali, che, successivamente alla commissione peritale, decidono in merito all'ammissione al trattamento e – in un momento ulteriore – al successo del trattamento (art. 64*c* cpv. 3 CP).

Se per la sua valutazione medica e terapeutica ha bisogno di informazioni complementari, la commissione peritale è libera, conformemente all'articolo 10, di sentire specialisti di altre discipline o far capo a esperti esterni.

Articolo 4 Nomina

I membri e il presidente della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale su istanza del DFGP (art. 4 cpv. 1). Nella nomina, oltre a tenere conto della rappresentazione equilibrata delle competenze specifiche, il Consiglio federale deve osservare anche le prescrizioni degli articoli 57*e* capoverso 2 LOGA nonché 8*c* e 8*c*^{bis} OLOGA, secondo cui occorre garantire una rappresentanza equilibrata dei due sessi e delle lingue nazionali.

Nelle commissioni altamente specializzate la limitazione della carica non è esente da problemi. Secondo l'articolo 8*i* OLOGA la durata della carica è limitata a 12 anni; in casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungarla sino a 16 anni al massimo. Questa possibilità di prolungamento dovrebbe garantire che sia a disposizione un numero sufficiente di specialisti in grado di subentrare agli uscenti.

I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

²² Cfr. ad esempio le offerte dell'Università di Zurigo o della Clinica psichiatrica dell'Università di Zurigo e i corsi di perfezionamento della Società svizzera di psichiatria forense. Tra le offerte all'estero vanno menzionate quelle della Clinica psichiatrica dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco.

5.3 Sezione 3: Organizzazione e funzionamento

La sezione 3 comprende regole generali fondamentali per i diversi organi della commissione peritale e per la loro organizzazione. Inoltre disciplina per grandi linee il lavoro dei comitati.

Articolo 5 Regolamento

Vista l'indipendenza della commissione peritale²³ l'ordinanza si limita a un disciplinamento minimale. La Commissione disciplina le sue attività in un regolamento interno, nella misura in cui non siano disciplinate dalla presente ordinanza. Il regolamento interno stabilirà in particolare la suddivisione dei compiti tra la presidenza, i membri e la segreteria.

Articolo 6 Presidenza

Il presidente ha il compito di dirigere la commissione peritale. Vi rientra in particolare la direzione delle riunioni e l'istituzione dei comitati²⁴. Il presidente rappresenta inoltre la commissione peritale nei confronti del pubblico e delle autorità federali e cantonali. Può farsi rappresentare dal vicepresidente.

Articolo 7 Comitato

Articolo 7 capoverso 1

L'ordinanza prevede un sistema fondato sui comitati come d'uso anche nelle commissioni peritali per la valutazione della pericolosità di criminali. I comitati stilano i rapporti sulle nuove conoscenze scientifiche relative all'idoneità alla terapia di criminali internati a vita e li trasmettono all'autorità di esecuzione delle pene richieste.

Poiché il numero dei casi da giudicare non sarà probabilmente particolarmente alto, la scelta del sistema dei comitati non è dovuta in primo luogo a ragioni di efficienza. La scelta di istituire regolarmente un comitato incaricato della valutazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso a è invece riconducibile soprattutto al problema della ricasazione: un membro della commissione che si è già occupata in precedenza del caso da valutare deve ricasarsi per evitare il sospetto di parzialità. Se si rinunciasse formalmente al sistema dei comitati, l'eventuale ricasazione di alcuni membri della commissione peritale, probabilmente piuttosto frequente, significherebbe che soltanto una parte dei membri – e quindi in pratica un comitato, composto tuttavia da un numero incostante di membri – dovrebbe decidere in merito all'idoneità alla terapia. Ciò avrebbe lo svantaggio che i rapporti verrebbero redatti da una commissione incostante e sarebbe difficile garantire l'uniformità dei processi interni.

Il numero dei membri che adottano le decisioni deve essere limitato sia verso il basso che verso l'alto. Il sistema dei comitati garantisce che i rapporti – e quindi le risposte alla questione delle nuove conoscenze scientifiche sull'idoneità alla terapia – siano redatti da un organo composto da un numero costante e consistente di membri.

²³ Art. 1 cpv. 3.

²⁴ Cfr. art. 7.

Spetterà al regolamento interno disciplinare i dettagli della procedura d'adozione dei singoli rapporti in seno al comitato. È ad esempio ipotizzabile un sistema fondato su relatori, alla stregua di quanto previsto per molte altre commissioni.

Articolo 7 capoversi 2 e 3

L'istituzione dei comitati è uno dei compiti principali del presidente, che deve designarne anche il direttore e i membri. Il direttore dirige le riunioni del comitato.

I rapporti sull'ideoneità alla terapia vanno redatti da un comitato composto di cinque membri, in modo da garantire che il rapporto si fondi su una base sufficientemente ampia e la competente autorità d'esecuzione delle pene possa farsi un'idea affidabile del peso e della portata della valutazione scientifica.

Nell'istituire un comitato vanno osservati soprattutto i criteri della specializzazione richiesta e della lingua della procedura del caso in esame. Inoltre il presidente garantisce che i casi siano equamente attribuiti a tutti i membri della commissione, compreso il presidente stesso.

Articolo 7 capoverso 4

I nominativi dei membri del comitato sono comunicati alla persona internata a vita e alla competente autorità di esecuzione delle pene, affinché queste possano far valere motivi di ricasazione.

Articolo 8 Ricusazione

Articolo 8 capoverso 1

L'applicazione severa della ricasazione è una condizione imprescindibile per la credibilità della perizia e quindi anche della commissione peritale stessa.

Nel messaggio sull'attuazione dell'articolo 123a Cost. il Consiglio federale si esprime come segue: «Dovrebbero ricusarsi – come nel caso della perizia – i membri della commissione che in precedenza si sono occupati direttamente, in qualità di assistenti o di terapeuti, della persona internata a vita e successivamente sottoposta a esame.»²⁵ Una pertinente normativa è prevista dall'articolo 62d capoverso 2 secondo periodo CP (Misure terapeutiche stazionarie. Esame della liberazione e della soppressione), il quale stabilisce che gli esperti e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore²⁶.

Il fatto che l'obbligo di ricasazione si fondi principalmente sulla cura terapeutica precedente è giustificato per ragioni pragmatiche. Proprio nel campo di attività della commissione peritale sono tuttavia ipotizzabili situazioni in cui anche la partecipazione a una precedente perizia può rivelarsi problematica. È ad esempio pensabile che un membro della commissione peritale abbia redatto una perizia privata o di parte nell'ambito del procedimento penale contro la persona internata a vita. Dato

²⁵ Messaggio sull'attuazione, pag. 823.

²⁶ Cfr. anche DTF 134 IV 289.

che un pregiudizio è presumibile se una persona ha partecipato alla medesima causa in altra veste²⁷, nell'esempio citato l'attività precedente come perito di parte è difficilmente conciliabile con l'attività nella commissione peritale indipendente e porterebbe pertanto alla ricusazione. Questi casi sono contemplati dalla fattispecie residuale dell'articolo 8 capoverso 1 («per altri motivi»). La commissione peritale (o il comitato) è tuttavia libera di sentire gli specialisti che si sono già occupati del caso in esame, per chiedere precisazioni e integrazioni²⁸.

Se un membro del comitato ha motivo di ritenere di doversi ricusare, ne informa senza indugio il presidente.

Articolo 8 capoversi 2 e 3

Il presidente deve valutare e osservare i motivi di ricusazione. Per evitare anche solo il sospetto di un pregiudizio, il capoverso 3 prevede che il presidente rinunci all'istituzione del comitato se esistono motivi di ricusazione nei suoi confronti. Il suo incarico è assunto dal vicepresidente e, se è ricusato anche quest'ultimo, dal membro della commissione più anziano per età nei cui confronti non esistano motivi di ricusazione.

Articolo 9 Quorum e deliberazione

Articolo 9 capoverso 1

La commissione peritale delibera a maggioranza semplice. Negli affari che riguardano l'intera commissione peritale (rapporti annuali, pareri in merito a progetti legislativi, ecc.) può deliberare se alla riunione o alla procedura per circolazione partecipano almeno sette membri. A parità di voti decide il presidente (cpv. 3).

La commissione peritale è libera di prevedere riunioni plenarie (annuali o semestrali) con obbligo di presenza, di impiegare forme di comunicazione moderne, quali videoconferenze, o di ammettere decisioni per circolazione.

Articolo 9 capoverso 2

Nel rapporto²⁹ occorre illustrare in modo esaustivo e chiaro, all'attenzione dell'autorità di esecuzione delle pene chiamata a decidere del caso, le opinioni espresse in seno al comitato. In occasione dell'adozione del rapporto tutti i membri del comitato devono pertanto esprimere il loro parere in merito al caso concreto; l'astensione non è ammessa. Dato che tutti e cinque i membri sono soggetti all'obbligo di voto, non sono ipotizzabili situazioni di parità.

Per le altre decisioni, il comitato può deliberare se vi partecipano almeno quattro membri. Il comitato prende queste decisioni a maggioranza semplice. Ciò concerne

²⁷ Art. 56 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007 (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0).

²⁸ Art. 10 cpv. 1.

²⁹ Cfr. art. 11.

ad esempio le decisioni in merito all' audizione di esterni o alla conclusione degli accertamenti nella procedura di rapporto. A parità di voti decide il direttore (cpv. 3).

Vista l' importanza del compito del comitato, in occasione della discussione e dell' adozione di un rapporto è in linea di massima opportuna la presenza dei membri. Non è tuttavia necessaria la presenza fisica; il rapporto può essere discusso e adottato anche in videoconferenza o conferenza telefonica. Le decisioni per circolazione dovrebbero tuttavia essere consentite soltanto eccezionalmente.

Articolo 10 Accertamenti e audizioni

Articolo 10 capoverso 1

Nella valutazione di un caso concreto, il comitato si basa soprattutto sugli atti trasmessi dalla competente autorità di esecuzione delle pene. Tuttavia la commissione peritale deve avere la possibilità di procedere autonomamente agli accertamenti necessari e sentire il parere di autorità, istituzioni e persone. Pertanto, l' invito a un' audizione non deve essere approvato dall' autorità di esecuzione delle pene; lo si evince anche dall' indipendenza della commissione peritale. Possono ad esempio essere sentiti autori di perizie precedenti, commissioni che si sono già occupate della causa, ex operatori dell' assistenza riabilitativa, medici curanti, imprese farmaceutiche, ecc.

La Commissione non può tuttavia obbligare alla cooperazione le istituzioni e le persone invitate. Queste possono quindi rifiutarsi parzialmente o del tutto di collaborare per motivi legati al segreto d' ufficio, professionale o d' affari oppure per altri motivi. Le persone coinvolte non sono inoltre soggette all' obbligo di dire la verità. Se intende costringere determinate persone a partecipare, la commissione peritale deve chiedere alla competente autorità di esecuzione delle pene di emanare una pertinente decisione, premesso che il diritto cantonale applicabile preveda mezzi coercitivi.

Articolo 10 capoverso 2

Se, a causa dell' assenza delle relative competenze all' interno della commissione peritale, occorrono analisi, traduzioni o altri accertamenti (p. es. perizie farmacologiche) da parte di esterni, il comitato decide a chi affidare tale compito. In considerazione dell' esercizio del mandato a titolo personale di cui all' articolo 1 capoverso 4, non è ammesso conferire a terzi compiti che rientrano nelle attività principali della commissione peritale o del comitato. L' articolo 10 capoverso 2 intende permettere soltanto accertamenti e analisi complementari.

Articolo 10 capoverso 3

Di regola il comitato sente la persona internata a vita, che può farsi accompagnare da un patrocinatore. Si può rinunciare a sentire l' interessato se è palese che non è necessario; ad esempio se lo stato di salute attuale è già sufficientemente accertato in una perizia di un servizio indipendente o se per rispondere a quanto richiesto non è rilevante lo stato di salute attuale, bensì soltanto i progressi sotto il profilo medico.

La decisione in merito a un' eventuale domanda della persona internata a vita di essere sentita non è direttamente impugnabile. Il rifiuto della domanda può tuttavia essere impugnato attraverso il ricorso contro la decisione della competente autorità di esecuzione delle pene conformemente al diritto cantonale applicabile. Questa soluzione corrisponde per analogia alla disciplina prevista ad esempio dal regolamento per la commissione peritale del concordato di esecuzione delle pene della Svizzera nordoccidentale e interna³⁰. Il rifiuto della domanda di essere sentito va menzionato nel rapporto con la debita motivazione.

La protezione giuridica è quindi garantita dinanzi all' autorità di esecuzione delle pene cui compete la decisione, conformemente al diritto cantonale applicabile.

Articolo 11 Rapporto

La commissione peritale è una commissione consultiva senza competenze decisionali³¹. Redige un rapporto all' attenzione dell' autorità di esecuzione delle pene che le ha conferito il mandato. Ne consegue che i rapporti della commissione peritale sono notificati alle parti della procedura dalla competente autorità cantonale di esecuzione delle pene e non dalla commissione peritale.

Articolo 11 capoverso 1

Il rapporto funge da base per la decisione della competente autorità di esecuzione delle pene. Deve pertanto illustrare nel modo più esaustivo e chiaro possibile tutte le opinioni espresse dai membri del comitato e le relative motivazioni. In tal modo si garantisce che l' autorità competente si possa fare un quadro generale affidabile della situazione medica e terapeutica. Ovviamente il comitato risponde ad eventuali richieste di accertamenti e domande complementari della competente autorità di esecuzione delle pene anche successivamente alla valutazione.

Il rapporto va redatto nella lingua del procedimento cantonale e dovrebbe essere approntato velocemente, nel rispetto del principio di celerità; va trasmesso alla competente autorità di esecuzione delle pene. Il lasso di tempo per la redazione del rapporto è più breve se il comitato può decidere fondandosi sugli atti. Se invece occorrono ad esempio ampi accertamenti o vi sono motivi personali (motivi di ricasazione), il rapporto può richiedere più tempo. Poiché probabilmente il tempo necessario per gli accertamenti varierà da caso a caso, l' ordinanza rinuncia a fissare dei termini per la redazione del rapporto.

Per garantire l' «unità di dottrina» in seno alla commissione peritale, i rapporti redatti dai comitati devono essere accessibili a tutti i membri della Commissione. Le modalità vanno stabilite nel regolamento³².

³⁰ Cfr. n. 6 cpv. 2 del «Reglement für die konkordatische Fachkommission (KoFako) des Strafvollzugskonkordates der Nordwest- und Innerschweiz» (reperibile all' indirizzo http://www.pom.be.ch/pom/de/index/freiheitsentzug-betreuung/einweisungsbehoerde/spezialdienst_fuergemeingefahrliche/fachkommission_kofako.html)

³¹ Cfr. il commento all' art. 1 cpv. 1 e all' art. 2.

³² Art. 5.

Articolo 11 capoverso 2

L'interessato e l'autorità di esecuzione delle pene cui compete la decisione hanno il diritto di sapere chi ha partecipato alla redazione del rapporto. Oltre ai membri del comitato, vanno pertanto elencate tutte le persone che vi hanno contribuito (persone sentite, periti esterni, traduttori, ecc.). Occorre tuttavia tenere conto degli interessi degni di protezione di privati e, se del caso, va richiesto il consenso ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2. Nel rapporto va menzionata anche l'eventuale rinuncia a sentire la persona internata a vita (con i pertinenti motivi).

Il risultato della votazione va indicato in ogni caso. Se il rapporto non è adottato all'unanimità, vanno illustrati tutte i pareri divergenti con le pertinenti motivazioni. Vanno illustrate anche motivazioni divergenti del parere maggioritario.

Articolo 12 Segreteria

La segreteria è diretta dall'Ufficio federale di giustizia e svolge funzioni amministrative e organizzative; sottostà alle direttive del presidente. Ai compiti menzionati nell'ordinanza se ne possono aggiungere altri definiti nel regolamento. Nell'elaborazione di rapporti medici, pareri e raccomandazioni la segreteria fornisce esclusivamente sostegno amministrativo.

5.4 Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto

Articolo 13 Protezione dei dati

Se necessario per l'adempimento dei propri compiti, la commissione peritale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)³³.

Per garantire l'«unità di dottrina» in seno alla commissione peritale, i membri devono poter accedere ai rapporti redatti dai comitati. La commissione peritale deve pertanto conservare le copie dei rapporti e metterli a disposizione dei suoi membri.

Non è invece necessario conservare gli atti del procedimento. Per sgravare la commissione peritale, gli atti presentati dalle autorità cantonali di esecuzione delle pene vanno restituiti a quest'ultima una volta conclusa con decisione passata in giudicato la procedura secondo l'articolo 64c capoverso 1 CP. In linea di massima non occorre neppure conservare copia di tali atti.

Articolo 14 Esclusione del pubblico e segreto d'ufficio

Le riunioni e le deliberazioni della commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

I membri sono soggetti al segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 CP. Quest'ultimo riguarda tutte le informazioni e i fatti di cui un membro della commissione viene a conoscenza nell'esercizio della sua attività. In relazione a fatti concreti, i membri dei comitati non sono tenuti al segreto d'ufficio nei confronti dell'autorità di esecuzione cui è diretto il rapporto e nei confronti della giurisdizione di ricorso.

³³ RS 235.1.

Occorre designare un servizio che svincoli singole persone (membri del comitato e terzi coinvolti) dal segreto d'ufficio, affinché possano ad esempio fornire informazioni su fatti interni alla commissione peritale a un'altra autorità o istituzione di esecuzione delle pene. Vista la sua indipendenza, la commissione peritale è in linea di massima l'organo più appropriato allo scopo. Le decisioni possono essere adottate anche per circolazione.

La trasmissione dei dati personali è anche in questi casi subordinata all'autorizzazione della persona interessata (art. 13 cpv. 2).

5.5 Sezione 5: Costi e indennità

Articolo 15

I costi della commissione peritale sono a carico del CFGP. Fanno parte di tali costi anche le spese per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 10. Dato che l'attività della commissione peritale richiede un'alta specializzazione dei suoi membri, le indennità di questi ultimi sono rette dall'articolo 8*n* capoverso 1 lettera a OLOGA.

5.6 Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 17 Entrata in vigore

Nell'ottobre 2010 è stato per la prima volta disposto in Svizzera l'internamento a vita sulla base dell'articolo 64 capoverso 1^{bis}; tale sentenza è passata in giudicato. Il condannato deve dapprima scontare una pena detentiva di 20 anni, dopodiché sarà internato. La commissione peritale non è interpellata al momento della pronuncia della sentenza, bensì soltanto quando si tratta di verificare l'internamento. L'articolo 64*c* capoverso 6 CP consente la valutazione dell' idoneità alla terapia della persona internata a vita e quindi la sollecitazione del pertinente rapporto della commissione peritale già durante l'esecuzione della pena. La soppressione dell'internamento a vita e la sua commutazione in una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 CP è tuttavia possibile non prima che il condannato abbia espiato due terzi della pena.

6. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale dipendono dal numero dei casi. È prevedibile che questi ultimi aumentino nel corso degli anni, ma non è possibile fare previsioni precise.

Il Consiglio federale stima le ripercussioni finanziarie a circa CHF 50 000.— l'anno. La commissione peritale o i comitati possono chiedere traduzioni, analisi o altri accertamenti a periti esterni³⁴. Se in una valutazione dovessero sorgere costi esterni

³⁴ Art. 10.

di questo tipo, l'importo massimo menzionato potrebbe essere superato poiché ad esempio le perizie farmacologiche sono molto costose.

I dieci membri della commissione peritale percepiscono un' indennità giornaliera³⁵ sia per le attività in seno alla Commissione (presidenza, partecipazione a riunioni plenarie, ecc.) sia per quelle sporadiche in seno ai comitati.

I compiti amministrativi sono svolti da una segreteria la cui direzione compete all'Ufficio federale di giustizia³⁶. A tal fine sono necessarie risorse di personale corrispondenti, in media, a circa 0.1 FTE (Full Time Equivalent) nei primi anni. Nella fase costitutiva il carico di lavoro sarà un po' più elevato; in seguito dovrebbe diminuire. I costi supplementari per la gestione della segreteria sono compensati all'interno dell'UFG.

Dato che la commissione peritale non riscuote emolumenti per la procedura, il progetto non ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni

³⁵ Art. 15.

³⁶ Art. 12.

